



Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Bari

Bari, 15 ottobre 2019

PROT. 6537

*Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
BARI
FOGGIA
TRANI*

e, p.c.

*Al Signor Procuratore della Repubblica
presso Tribunale di Bari*

*Al Signor Procuratore della Repubblica
presso Tribunale di Foggia*

*Al Signor Procuratore della Repubblica
presso Tribunale di Trani*

*Al Signor Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni Bari*

Oggetto: *Applicazione della legge n. 69 del 19 luglio 2019. Comunicazioni previste dagli artt. 90ter e 659 c.p.p.*

Come noto, la legge n. 69 del 19 luglio 2019 recante "Modifiche al codice penale e di procedura penale ed altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere", in vigore dal 9 agosto u.s., all'art. 15 (intitolato "modifiche agli artt. 90ter, 282ter, 282quater, 299 e 659 c.p.p.") ha previsto, tra l'altro, al suo comma 1, che all'art. 90ter c.p.p. sia aggiunto il seguente comma 1bis "Le comunicazioni previste al comma 1¹ sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti previsti dagli artt. 572, 609bis, 609ter,

¹ Che recita: "Fermo quanto previsto dall'art. 299, nei delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione, e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva ..."

609quater, 609quinqies, 609octies e 612bis, 582 e 583 quinqies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, 1° comma, nn. 2,35, e 5.1, e 577, 1° comma, n. 1, e 2° comma, del codice penale”.

Il comma 5° del citato art. 15, inoltre, prevede che dopo il comma 1 dell’art. 659 del codice di procedura penale sia inserito il seguente comma 1 bis :” *Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per uno dei delitti previsti dagli artt. 572, 609bis, 609ter, 609quater, 609quinqies, 609octies e 612bis, 582 e 583 quinqies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, 1° comma, nn. 2,35, e 5.1, e 577, 1° comma, n. 1, e 2° comma, del codice penale, il pubblico ministero che cura l’esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al difensore”.*

L’estensione delle garanzie a tutela delle persone vittime di reato così perseguita dal legislatore del 2019, presuppone che l’Ufficio onerato disponga immediatamente delle generalità della persona offesa dal reato e del difensore nonché di informazioni aggiornate relative ai rispettivi recapiti.

Si tratta, tuttavia, di dati non sempre in possesso degli uffici giudiziari; soprattutto, può capitare che di essi sia mancante il necessario aggiornamento. Il che, comportando la necessità di operare i conseguenti accertamenti, può dar luogo a ritardi nella spedizione degli avvisi di legge e, con essi, nella assicurazione alle vittime dell’informativa destinata a tutelarne la sicurezza.

Gli uffici giudiziari requirenti del distretto hanno apprestato specifiche misure destinate a contenere il relativo rischio. E tuttavia, in particolare con riferimento all’aggiornamento delle notizie disponibili, la collaborazione del Foro costituirebbe un prezioso contributo.

Si confida, dunque, che vogliate valutare l’opportunità di sollecitare tale collaborazione da parte degli Avvocati che siano nominati difensori delle persone offese dai reati di cui trattasi. Essa potrà espletarsi nei modi e nei tempi che – se riterrete – saranno oggetto di regole concordate mediante apposito protocollo.

Si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro e si porgono cordiali saluti.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello
annamaria tosto